

STATUTO

IL GIRASOLE DI FRA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARNATE VA VIA DON SPOTTI 450

Numero REA: VA - 348744

Codice fiscale: 03404660122

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-03-2014 - Statuto completo	2
--	---

13) Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della cooperativa qui costituita.

Le comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta ad euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

14) Le comparenti chiedono per il presente atto tutte le agevolazioni previste dalla normativa vigente in materia di Società Cooperative e, in particolare, in materia di Cooperative sociali, ivi comprese le agevolazioni di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

15) Le norme relative al funzionamento della società sono quelle risultanti dal seguente

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita la Cooperativa Sociale denominata:

"IL GIRASOLE DI FRA' COOPERATIVA SOCIALE"

La Cooperativa ha sede nel comune di Marnate.

Alla presente cooperativa si applicano:

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- le disposizioni sulle ONLUS, in quanto la cooperativa socia-

	le é di diritto organizzazione non lucrativa di utilità socia-	
	le, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre	
	1997 n. 460;	
	- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006 n.155 e le norme del co-	
	dice civile relative alle società cooperative;	
	- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del	
	codice civile, ed in quanto compatibili, ai sensi dell'art.	
	2519 codice civile, le disposizioni sulla società a responsa-	
	bilità limitata.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2060 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO ED OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fini speculativi nè di lucro, lo scopo di perseguire l'inte-	
	resse generale della comunità alla promozione umana e all'in-	
	tegrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di	
	servizi socio-educativi, di cui all'art.1, lettera a), della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381; il tutto con l'obiettivo di con-	
	seguire finalità di solidarietà sociale, nel settore dell'i-	
	struzione nonché della formazione professionale e del lavoro,	

	per assicurare e garantire un miglioramento delle condizioni	
	di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale e per	
	prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di difficoltà,	
	bisogno, rischio, emarginazione e disagio sociale.	
	In particolare la cooperativa ha lo scopo di promuovere ini-	
	ziative in campo scolastico, educativo e culturale in genere,	
	per favorire l'educazione, l'istruzione e la formazione dal	
	mondo della prima infanzia fino alla terza età, mirando a sod-	
	disfare le emergenti esigenze professionali.	
	La cooperativa, inoltre, promuove e sostiene iniziative rivol-	
	te alla famiglia (genitori, figli, anziani) nell'ambito	
	dell'assistenza, della formazione, della consulenza nonché di	
	azioni di sensibilizzazione della cultura dei valori familiari	
	attraverso la creazione di reti di solidarietà fra famiglie,	
	operatori e Istituzioni.	
	La cooperativa ha tra le sue finalità lo sviluppo delle Pari	
	Opportunità nel mondo del lavoro tra uomini e donne attraverso	
	la realizzazione di azioni positive (cfr. legge 125/1991) per	
	favorire l'accesso, la permanenza e l'integrazione nel mondo	
	valorizzando le differenze di genere.	
	La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria at-	
	tività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, non	
	necessariamente in via prevalente, e comunque in una qualsiasi	
	delle forme consentite dalla legge, il tutto con lo scopo di	
	procurare servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti	

appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto; conseguentemente, la cooperativa é considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando sul territorio mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari e fruitori dei servizi di particolare rilevanza sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa si propone come strumento di presenza sociale e culturale per la realizzazione di una solidarietà nel campo

	dell'istruzione nonché della formazione professionale e del	
	lavoro, a partire dalla pluriennale esperienza maturata nel	
	settore dai soci coinvolti a vario titolo in attività di for-	
	mazione.	
	La cooperativa potrà ricevere contributi e sovvenzioni di	
	qualsiasi natura, anche da enti pubblici - locali, nazionali	
	od europei - offrendo la propria assistenza e consulenza in	
	tutti i settori in cui si svolge ed esplica la sua attività.	
	Nello svolgimento della propria attività, la Cooperativa:	
	- si avvale delle prestazioni lavorative dei soci (a tal fine	
	la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze operative,	
	stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro subordinato,	
	autonomo o qualsiasi altra forma, non occasionale);	
	- può avvalersi degli apporti di beni o servizi da parte dei	
	soci;	
	- svolge la propria attività anche in favore di terzi benefi-	
	ciari dei servizi.	
	A tal riguardo la Cooperativa si propone di far conseguire, a	
	chiunque ne abbia bisogno, servizi di particolare rilevanza	
	sociale a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul	
	mercato, soddisfacendo e tutelando gli interessi dei soggetti	
	fruitori o beneficiari dei servizi; ai fini di cui sopra, i	
	servizi possono essere forniti a tutti i soggetti che ne ab-	
	biano l'esigenza, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condi-	
	zioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili	

sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi di particolare rilevanza sociale, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Art. 4 - Oggetto

La Cooperativa ha per oggetto la organizzazione e gestione di servizi socio-educativi di particolare rilevanza sociale nel settore dell'istruzione nonché della formazione professionale e del lavoro, e in particolare potrà organizzare e gestire:

- a) corsi diurni, corsi serali, corsi festivi aventi per oggetto l'attività di formazione;
- b) istituti di istruzione, anche professionale e di specializzazione;
- c) corsi di formazione professionale;
- d) corsi a finanziamento pubblico e/o privato;
- e) corsi CEE, ecc.;
- f) corsi liberi di perfezionamento e di specializzazione;
- g) manifestazioni culturali;

	h) concorsi per incrementare l'interesse alla cultura, all'ar-	
	te, allo sport ed al turismo; ogni altra attività od iniziati-	
	va connessa a quanto sopra, con appoggio di sussidi didattici;	
	i) convitti e collegi;	
	l) prestazione di consulenze scolastiche e culturali in gene-	
	re;	
	m) istituzioni di convegni e corsi di studio e di aggiornamen-	
	to con gli annessi servizi logistici;	
	n) affitto delle sale, aule e palestre a terzi, con o senza	
	utilizzo di personale, collaboratori e attrezzature didatti-	
	che;	
	o) locazione, noleggio e vendita di materiale didattico, au-	
	diovisivo e di qualunque dispensa od elaborato all'interno del	
	complesso scolastico;	
	p) pubblicazione di testi e libri scolastici; potrà affidare a	
	terzi la gestione scolastica, anche per singoli corsi o rami	
	della stessa;	
	q) azioni di orientamento alla formazione, all'istruzione e al	
	lavoro;	
	r) analisi e ricerche inerenti fabbisogni formativi, percorsi	
	di formazione e istruzione, politiche del lavoro e orientamen-	
	to, consulenze organizzative e analisi dei fabbisogni, ricerca	
	nell'ambito di tecnologie e processi innovativi;	
	s) orientamento ed inserimento lavorativo;	
	t) azione di formazione, orientamento e politiche del lavoro	

	anche in paesi stranieri soprattutto se in via di sviluppo;	
	u) azioni mirate a migliorare od innovare standard lavorativi	
	e favorire l'occupazione;	
	v) attività educative, animative e per il tempo libero dei mi-	
	nori;	
	z) attività di promozione linguistica per minori ed adulti;	
	x) attività di mensa;	
	y) traduzioni.	
	Le dette attività verranno svolte a perseguimento di finalità	
	di solidarietà sociale escludendo la possibilità di svolgere	
	altre attività e/o perseguire altri fini ad eccezione di atti-	
	vità e/o fini ad essi strettamente connessi.	
	La cooperativa potrà compiere tutte le attività occorrenti per	
	il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso l'acqui-	
	sto, anche mediante la locazione finanziaria e la stipula di	
	ogni altro contratto tale da ottenere la disponibilità di beni	
	mobili ed immobili ed aziende, da destinare alle attività del-	
	la cooperativa essendo escluso qualsiasi fine di lucro e qual-	
	siasi scopo politico.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere, oltre a quelle costi-	
	tuenti l'oggetto sociale, solo ed esclusivamente attività ac-	
	cessorie, connesse o affini a quelle sopra elencate e strumen-	
	tali alla realizzazione dell'oggetto sociale; così come potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di	

	natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fi-	
	nanziaria (in modo non prevalente non nei confronti del pub-	
	blico ed esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto socia-	
	le) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali	
	o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai	
	medesimi.	
	La cooperativa potrà altresì assumere, in via non prevalente,	
	interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in impre-	
	se aventi oggetto analogo o comunque accessorio all'attività	
	sociale nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione sia strumen-	
	tale per il conseguimento dell'oggetto sociale escluso in ogni	
	caso il fine di collocamento presso terzi ed il potere di agi-	
	re nei confronti del pubblico, con esclusione assoluta della	
	possibilità di svolgere attività di assunzione di participa-	
	zioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di de-	
	terminati requisiti, appositamente autorizzate o iscritte in	
	albi.	
	La Cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispet-	
	to dei limiti fissati dalle normative e dai regolamenti tempo	
	per tempo vigenti.	
	La Cooperativa potrà ricevere contributi e sovvenzioni di	
	qualsiasi natura, anche da enti pubblici, locali, nazionali ed	
	europei, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno	
	dei campi in cui svolge la propria attività.	

	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Numero e requisiti dei soci.	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge; ricorrendo le condizioni, si ap-	
	plica il secondo comma dell'art. 2522 C.C.	
	Se durante la vita della Cooperativa il numero di soci diviene	
	inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel	
	termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa	
	si scioglie.	
	A) Sono soci cooperatori coloro che:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-	
	mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-	
	ra di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	delle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-	
	cipano al rischio d'impresa, ferma restando la responsabilità	
	limitata per le obbligazioni sociali (art.2518 c.c.).	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	a) soci prestatori: persone fisiche che possiedono i necessari	
	requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, in una	

	qualsiasi delle forme consentite dalla legge, mettendo a di-	
	sposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo	
	stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.	
	Possono inoltre essere soci, nel numero strettamente necessa-	
	rio al buon funzionamento della Cooperativa, persone che svol-	
	gano attività tecnica o amministrativa.	
	b) soci volontari (nel rispetto del limite numerico fissato	
	dalla legge): persone fisiche che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà ai	
	sensi o per gli effetti della legge n. 381/91.	
	B) Sono soci fruitori coloro che fruiscono direttamente od in-	
	direttamente dei servizi della cooperativa. I soci fruitori	
	ordinariamente non partecipano all'attività della cooperativa	
	e non hanno comunque diritto a retribuzioni o ad utili di sor-	
	ta. I soci fruitori hanno diritto di voto nell'assemblea dei	
	soci e possono essere eletti alle cariche sociali.	
	I soci fruitori perdono la qualifica di socio qualora cessino	
	di usufruire dei servizi della cooperativa per oltre un anno	
	solare.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro dei soci. La variazione di domi-	
	cilio da parte dei soci ha effetto dopo trenta giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con let-	
	tera raccomandata alla cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che e-	

	sercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipa-
	no a cooperative che, secondo l'attività svolta, si trovino in
	effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valuta-
	zione dell'organo amministrativo.
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c.
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-
	re al raggiungimento degli scopi sociali.
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria viene
	fissata dal Consiglio d'Amministrazione al momento dell'ammis-
	sione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo
	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella cate-
	goria in parola, nel Consiglio d'Amministrazione della coope-
	rativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti rico-
	nosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio appartenente
	alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
	categoria speciale:
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-
	menti di partecipazione predisposti dalla cooperativa. Verifi-

catasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio d'Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Il numero dei soci appartenenti alla categoria speciale non può essere in ogni caso superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori,

Trascorso il termine stabilito dal Consiglio d'Amministrazione alla data dell'accettazione della domanda, il socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che hanno i requisiti tecnico professionali idonei a prestare la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa, secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) il numero delle quote che intende sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente

	adottate dagli organi sociali;	
	e) la dichiarazione di conoscere e condividere i criteri ideali della cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso alla categoria dei soci fruitori deve presentare al Consiglio di Amministrazione un documento scritto con il medesimo contenuto previsto per i soci cooperatori, fatta precisazione che l'aspirante socio fruitore non deve indicare l'attività svolta, la condizione professionale e le specifiche competenze possedute, bensì la tipologia di servizi di cui vuole od intende avvalersi quale utente egli stesso od un suo familiare di minore età.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a libro soci a cura degli amministratori.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.	
	Il Consiglio d'Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima	

convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 - Obblighi dei soci

Il socio cooperatore deve versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio d'Amministrazione:

- la quota di capitale sociale sottoscritta;
 - la tassa di ammissione, annualmente determinata dall'Organo Amministrativo a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.
- I soci fruitori sono tenuti, oltre che al versamento del capitale sottoscritto, della tassa di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo, a versare annualmente un contributo in denaro finalizzato al miglioramento dell'offerta formativa, in misura non superiore ad euro 100,00 (cento virgola zero zero).

La modifica della presente previsione relativa al contributo annuale dei soci fruitori deve essere approvata con consenso unanime dei soci.

Art. 8 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere soggette a pegno o a vincoli volentari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, relativamente all'aspirante acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio é libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 9 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla

ricezione.

Se sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione davanti al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia il Consiglio d'Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro soci.

Art. 10 - Esclusione

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art. 2531 c.c., può aver luogo per:

- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistica;
- mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;

	- nei casi previsti all'art. 2286 c.c.;	
	- nei casi previsti all'art. 2288 c.c.;	
	- mancato versamento, da parte dei soci fruitori, del contri-	
	buto annuale per il miglioramento dell'offerta formativa.	
	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e co-	
	municata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento o PEC.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 11 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari hanno il	
	diritto di ottenere il rimborso delle quote del capitale so-	
	ciale, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.	
	Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissio-	
	ne alla cooperativa possono subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto, su richiesta e previa deliberazione del	
	Consiglio d'Amministrazione che ne accerta i requisiti con le	
	modalità e le procedure di cui al precedente art. 6.	
	In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nomi-	
	nare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 C.C.	
	Art. 12 - Liquidazione e rimborso della quota	
	I soci receduti od esclusi, così come gli eredi o legatari del	

defunto, hanno diritto esclusivamente al rimborso delle quote del capitale sociale interamente versate, eventualmente ridotte o rivalutate nei termini di legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art.2545 quinquies, terzo comma, del codice civile.

Art. 13 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione, morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO E MUTUALITA`

Art. 14 - Patrimonio Sociale.

Il Patrimonio della Cooperativa è costituito:

	- dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti	
	dei soci;	
	- dalla riserva legale;	
	- dall'eventuale sovrapprezzo;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista	
	dalla legge.	
	Art. 15 - Prevalenza della mutualità.	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superio-	
	re all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumenta-	
	to di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superio-	
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 16 - Capitale sociale	

	Il Capitale Sociale è variabile, suddiviso in quote aventi un	
	valore nominale di euro 25 (venticinque) ciascuna. Le quote	
	sono indivisibili.	
	Nessun socio può avere una partecipazione superiore al limite	
	previsto dalla legge.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 17 - Assemblee	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal vigente statuto oppure quando lo richiedono	
	uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi a mezzo di	
	lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione ido-	
	neo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato	
	dall'organo amministrativo, inviata almeno 10 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indi-	
	cazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convo-	
	cazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quel-	
	lo della prima.	
	L'Assemblea può essere convocata anche non nella sede sociale,	
	purché in Italia.	

	Art. 18 - Costituzione e quorum deliberativi	
	Salvo diversa disposizione di legge inderogabile:	
	- in prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che stra-	
	ordinaria, è validamente costituita quando sono presenti o	
	rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci che	
	hanno diritto di voto;	
	- in seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci con diritto di voto intervenuti o rappresentati	
	per delega;	
	- le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati.	
	Art. 19 - Votazioni	
	Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale	
	sociale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le	
	modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire,	
	anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, a-	
	stenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte,	
	su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea nei casi di	
	legge deve essere redatto da un Notaio.	

Art. 20 - Voto

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte e del contributo annuale previsto per i soci fruitori.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto di voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 21 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza di questi dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 22 - Amministrazione

La Cooperativa è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina, da

	un Amministratore Unico o da un Consiglio d'Amministrazione	
	composto da un numero dispari di consiglieri variabile da tre	
	a cinque.	
	Per organo amministrativo s'intende l'amministratore unico o	
	il Consiglio d'Amministrazione.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissio-	
	ni o per il periodo determinato dai soci al momento della no-	
	mina.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del	
	Consiglio d'Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Art. 23 - Consiglio d'Amministrazione.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il Consiglio d'Amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un Presidente.	
	Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne fissa	
	l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché	
	tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle	
	materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, con qual-	
	siasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta rice-	
	zione, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di ur-	
	genza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la	
	data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del	

giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, si richiede la presenza della maggioranza effettiva dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta.

Art. 24 - Integrazioni del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio d'Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla loro sostituzione.

Art. 25 - Compiti degli amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge,

Nel caso di nomina di un Consiglio d'Amministrazione, gli amministratori possono delegare le proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civi-

	le, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione
	dei soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comi-
	tato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determi-
	nandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di e-
	sercizio della delega.
	Ogni 180 giorni, gli organi delegati devono riferire agli am-
	ministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sull'anda-
	mento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni
	o caratteristiche effettuate dalla cooperativa e dalla sue e-
	ventuali controllate.
	Art. 26 - Compensi agli Amministratori
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti
	all'amministratore unico o ai membri del Consiglio d'Ammini-
	strazione,
	Art. 27 - Rappresentanza
	L'amministratore unico ha le rappresentanza della cooperativa.
	In caso di nomina di un Consiglio d'Amministrazione, la rap-
	presentanza della cooperativa spetta al solo presidente del
	consiglio d'amministrazione ed ai singoli consiglieri delega-
	ti, se nominati.
	La rappresentanza della cooperativa spetta altresì ai diretto-
	ri, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri lo-
	ro conferiti nell'atto della nomina.
	Art. 28 - Collegio Sindacale e controllo contabile

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato per decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione dei sindaci é determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo del loro ufficio.

Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed é quindi integralmente composto da revisori iscritti nel Registro Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Qualora sia obbligatoria la nomina di un revisore o di una società di revisione per il controllo contabile essi vengono designati e funzionano ai sensi di legge.

TITOLO VI

BILANCIO E RISTORNI

Art. 29 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del progetto del bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art 7 legge 59/1992;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 30 - Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività

mutualistica.

La cooperativa in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 31 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui in appresso, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al precedente comma é estesa a tutte le categorie di soci.

31 di 35

so fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese dell'arbitrato sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 - Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 33 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 legge n.59/1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 - Regolamenti

	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio d'amministrazione può elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.
	Nei termini di legge, inoltre, la Cooperativa deve adottare il regolamento interno di cui all'art.6 della legge 3 aprile 2001 n.142.
	Art. 35 - Legge applicabile
	Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge sulle cooperative sociali.
	Ri-
	chiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle comparenti, le quali da me interpellate, lo approvano pienamente.
	Scritto parte a macchina e parte a mano da persona di mia fiducia, sotto mia direzione e da me notaio, in dieci fogli dei quali occupa trentotto intere pagine e parte della pagina, viene sottoscritto come segue alle ore diciassette e minuti dieci.
	FIRMATO: FRANCESCA COLOMBO
	FIRMATO: SIMONA COLOMBO

FIRMATO: DANIELA LORVETTI

FIRMATO: BONFANTI LEA

FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI notaio

ATTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI
GALLARATE.

ATTO ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs.7 marzo 2005 n.82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.